

Approvazione delle varianti del Piano regolatore (PR) del Comune di Morcote comprensiva di una domanda di dissodamento

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

visto quanto precede,

su proposta del Dipartimento del territorio;

risolve:

1. Approvazione della variante di PR

Sono decise, come indicato nelle considerazioni di merito e nella trattazione dei ricorsi, le varianti del PR del Comune di Morcote di cui alla documentazione elencata al cap. 2.2 della presente risoluzione.

2. Decisioni, modifiche d'ufficio e richiesta di adozione di varianti

- a) Sono decretate le modifiche formali che non necessitano di pubblicazione e ulteriori procedure indicate al capitolo 7.1 della presente risoluzione.
- b) Sono decretate le decisioni e le modifiche d'ufficio indicate al capitolo 7.2 della presente risoluzione.
- c) È richiesta l'adozione di varianti secondo le procedure indicate al capitolo 7.3 della presente risoluzione.

3. Decisione sui ricorsi

I ricorsi sono decisi come indicato ai rispettivi considerandi.

4. Decisioni coordinate

Decisione di dissodamento (incarto n. 4115)

- 1) La domanda di dissodamento del maggio 2015 presentata dal Municipio di Morcote è accolta. Di conseguenza, è autorizzato il dissodamento definitivo di una superficie di 757 mq di area boschiva sui fmn 103, 164, 165 e 824 RFD di Morcote, allo scopo di realizzare due nuovi posteggi pubblici, denominati PPU2 (in località «Codato») rispettivamente PPU3 (in località «Burò»), così come indicato nelle due planimetrie allegate in scala 1:500, timbrate e firmate Sezione forestale e recanti data 27 novembre 2019.
- 2) L'opposizione presentata contro la domanda di dissodamento dalle signore Ruth Pfister-Matzinger, Morcote e Leonie Mittelbach-Pfister, Basilea (entrambe rappresentate dagli avvocati Gianluca Airaghi e Patrick Untersee, Lugano) è stralciata dai ruoli.
- 3) La presente autorizzazione, rispettivamente la rimozione delle piante o la modifica delle finalità del suolo boschivo, sono subordinati all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:
 - crescita in giudicato della decisione globale (approvazione della variante di Piano regolatore da parte del Consiglio di Stato);
 - versamento del contributo finanziario secondo quanto indicato al successivo pto 4;
 - versamento della tassa di giustizia fissata al successivo pto 5.

- 4) Il Comune di Morcote è tenuto al pagamento di un contributo finanziario di compensazione, fissato in fr. 20.– per ogni mq di area forestale dissodata definitivamente, e pertanto in totale a fr. 15 140.– (quindicimilacentot quaranta). Questo importo dovrà essere versato sul conto n. 65-135-4 della Cassa cantonale, dopo fatturazione.
 - 5) Per la presente decisione viene applicato, a carico del Comune di Morcote, un importo di fr. 200.– (duecento) quale tassa di giustizia, da versare alla Cassa cantonale, c.c.p. 65-135-4, dopo fatturazione.
 - 6) Il dissodamento deve essere preceduto dalla delimitazione sul terreno dell'area da dissodare, verificata dall'Ufficio forestale del 6° circondario. I lavori devono essere eseguiti rispettando l'area boschiva confinante. In particolare modo, è vietato, anche solamente a titolo temporaneo, erigervi baracche o deporvi terra di riporto, materiali di ogni genere o farvi sostare o circolare veicoli.
5. Compensazione di vantaggi rilevanti
- 5.1 Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, il Municipio svolge la procedura di prelievo ai sensi degli artt. 95 e segg. Lst informando tempestivamente la Sezione dello sviluppo territoriale.
 - 5.2 L'Ufficio della pianificazione locale trasmette all'Ufficio dei registri e all'Ufficio delle domande di costruzione copia della presente risoluzione.
6. Pubblicazione e notificazione
- 6.1 La presente risoluzione, richiamati gli artt. 29 cpv. 3 LST, 39 cpv. 3 RLST e 19 LPAmM:
 - a) è pubblicata sul Foglio ufficiale, limitatamente al suo dispositivo, da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
 - b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Morcote e ai ricorrenti.
 - 6.2 La presente risoluzione, ad esclusione della parte relativa alla decisione sui ricorsi, è depositata, a disposizione degli interessati, presso la Cancelleria comunale fino a decorrenza del termine di ricorso.
7. Rimedi di diritto
- 7.1 Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
 - 7.2 Il ricorso è da presentare in 3 copie:
 - a) entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione;
 - b) entro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo sul Foglio ufficiale negli altri casi.
 - 7.3 Sono legittimati a ricorrere il Comune, i già ricorrenti per gli stessi motivi e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato di cui al dispositivo 2.b) (art. 30 cpv. 2 Lst, art. 13 Lcoord).

Bellinzona, 18 dicembre 2019

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **Christian Vitta**
Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**